



SENT. 62/2022

*REPUBBLICA ITALIANA*

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

*LA CORTE DEI CONTI*

*SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO*

composta dai magistrati

Rita	LORETO	Presidente
Fernanda	FRAIOLI	Consigliere
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere
Erika	GUERRI	I Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull'appello n. **56150** del registro generale, promosso da Società Nivi Credit S.p.A. (già S.r.l.) con sede in Firenze, Via Odorico da Pordenone 20, P. IVA 04105740486, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. Federico Nicosia, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Anton Ugo Serra (cod. fisc. SRRNNG53E30D612Z) e Giuseppe Gratteri (cod. fisc. GRTGPP65T09D976P) - i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 055.21.09.02 e presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [anton.serra@firenze.pecavvocati.it](mailto:anton.serra@firenze.pecavvocati.it) e [giuseppe.gratteri@firenze.pecavvocati.it](mailto:giuseppe.gratteri@firenze.pecavvocati.it) - ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzone 15 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Femia (C.F. FMEGPP71L27H501P), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e

le notificazioni al numero di fax 06.92931733 nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata gfemia@pec.studiolegalefemia.com,

**contro**

Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in persona del Procuratore regionale pro tempore;

Procura generale della Corte dei conti in persona del Procuratore generale pro tempore,

**avverso**

la sentenza n. 370/2019 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, pubblicata il 30 settembre 2019.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Nella pubblica udienza del 14 dicembre 2021, con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, uditi il relatore, consigliere Domenico Guzzi, gli avv.ti Giuseppe Gratteri e Anton Ugo Serra per l'appellante, il Vice Procuratore generale, dott. Antongiulio Martina.

**FATTO**

La società Nivi Credit s.p.a. era stata incaricata dal Comune di Pistoia di curare, per gli anni 2007/2011, le pratiche relative alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della strada commesse da cittadini stranieri.

In questa veste, la società era stata sottoposta a verifica circa la regolarità dei conti giudiziali di sua competenza, e con la relazione n. 431/2015 del 22 aprile 2015, il Magistrato relatore presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, preso atto che il Comune di Pistoia non aveva dato esecuzione alle richieste istruttorie del 26 gennaio 2015, n. 796, n. 707, n. 709 e del 2 febbraio 2015, n. 1001, chiedeva al Presidente della Sezione territoriale

di fissare l'udienza di discussione, in esito alla quale, con ordinanza n. 192/2015, veniva disposta la restituzione degli atti allo stesso Magistrato relatore per il completamento dell'istruttoria.

All'esito, con relazione del 13 ottobre 2017, constatato che i conti relativi alle gestioni degli anni 2007, 2008 e 2009 erano stati depositati *"in Sezione, previa parifica, il 18 giugno 2010"* e che quelli delle gestioni 2010 e 2011 erano stati *"presentati dall'agente contabile nei termini previsti"*, il relatore contestava la modalità di redazione dei conti, perché effettuata secondo le forme previste dal "mod. 21" di cui al d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, piuttosto che con l'esposizione della parte in diritto prevista dall'art. 616 del r.d. 827/1924.

Pertanto, con ordinanza n. 83/2018 del 9 aprile 2018, la Sezione giurisdizionale regionale disponeva il deposito dei conti di diritto per tutti gli anni in questione.

Nel termine a tale fine assegnato, il contabile provvedeva all'adempimento non senza, però, contestare l'applicabilità al caso di specie del sistema di redazione di conti previsto dal citato r.d. n. 827/1924, posto che l'orientamento giurisprudenziale che lo aveva considerato necessario si sarebbe consolidato successivamente alla loro presentazione.

Con provvedimento del 9 ottobre 2018, a chiusura dell'istruttoria, il Magistrato relatore rilevava: a) relativamente al conto dell'anno 2007, l'assenza di documentazione giustificativa per € 339,84, pari alla differenza tra le somme da versare dall'esercizio precedente di € 1.304,50 e il bonifico effettuato dall'agente contabile in favore del Comune di Pistoia per € 944,66; b) l'assenza di documentazione giustificativa riguardo alla mancata notificazione dei verbali d'infrazione al Codice della strada relativi agli anni

dal 2007 al 2011, verbali “scaricati” con i codici “non lavorabile” e “decorrenza termini”, ammontanti a complessivi € 407.569,90; c) l’erroneo calcolo dell’aggio per le sanzioni riscosse nell’anno 2010, essendo stata indebitamente applicata la percentuale del 35% prevista dalla convenzione del 2007 in luogo di quella del 30% concordata con la convenzione stipulata per l’anno 2010, il tutto per complessivi € 1.494,66.

Il Magistrato relatore proponeva, comunque, la riduzione in via equitativa dell’importo che aveva calcolato a debito per € 407.569,90 nella “percentuale del 42,10% delle sanzioni che, se notificate, avrebbero potuto essere riscosse, pari all’importo di € 171.586,93” e, pertanto, concludeva con la richiesta di fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 30 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, normativa applicabile *ratione temporis* in base all’allegato 3, art. 2, comma 3, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

All’esito del giudizio, con la sentenza in epigrafe, la Sezione territoriale per la Toscana, valutate le questioni preliminari poste dal contabile e le sue difese nel merito delle contestazioni, opinava nel senso che:

- “il termine quinquennale per l’estinzione del giudizio di conto è stato interrotto per tutti gli esercizi, ai sensi dell’art. 2 l. n. 20/1994, con il deposito della relazione di irregolarità n. 431/2015 (ed in seguito rel. del 13 ottobre 2017 e rel. del 9 ottobre 2018)”;

- “con riferimento alle riscossioni nelle quali l’accertamento non è contestuale al pagamento”, era da ritenersi “necessaria la redazione, in aggiunta al conto di cassa, del conto di diritto”;

- non avrebbe potuto ritenersi operativo l’“overruling”, “atteso che già sussistevano filoni giurisprudenziali conformi alla decisione di questa

Sezione”;

- “il totale dei verbali non giustificati ammonta ad € 280.308,48 (€ 107.785,50 di cui al codice “non lavorabile” + € 172.522,98 di cui al codice “decorrenza termini”)”.

Conseguentemente: a) confermava “il debito dell’agente contabile relativo all’aggio per un importo pari ad € 1.494,66, considerato che il medesimo agente ha applicato in alcuni casi l’aggio con riferimento alla data di affidamento della sanzione che ha poi riscosso anziché con riferimento alla data di riscossione della sanzione stessa”; b) determinava “in via equitativa l’importo che sarebbe stato riscosso ove le notifiche fossero state correttamente notificate, e considerato che tutte le sanzioni, anche se notificate, avrebbero potuto non essere riscosse”; c) perveniva, così, ad un importo a debito “quantificato nella misura del 42,10% (cfr. Sezione Toscana n. 51/2019) pari € 118.009,87” che, “sommato a quanto dovuto a titolo di aggio (€ 1.494,66)”, avrebbe portato ad una complessiva obbligazione a carico del contabile di € 119.504,53, comprensiva di rivalutazione monetaria, con l’aggiunta degli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Avverso tale pronuncia si gravava d’appello la società Nivi Credit s.p.a., sulla base dei seguenti motivi:

1. “Estinzione del giudizio di conto”. Nella relazione di irregolarità n. 431 del 2015, il Magistrato relatore non avrebbe formulato alcuna contestazione in ordine al fatto che i conti erano stati depositati secondo il “mod. 21” previsto dal d.P.R. n. 194 del 1996. Tale contestazione sarebbe stata posta per la prima volta con la relazione di irregolarità del 13 ottobre 2017, cui faceva seguito l’ordinanza n. 83

del 9 ottobre 2018, dunque ben oltre i cinque anni previsti dall'art. 2 della legge n. 20 del 1994 dalla data di deposito dei conti.

2. *“Violazione del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e degli artt. 616 e 621 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827”*. La Società Nivi Credit s.p.a. ha predisposto i conti giudiziali secondo il “mod. 21” cit., con l'indicazione degli importi riscossi e dei versamenti effettuati in conformità al quadro giurisprudenziale di riferimento, dal quale si sarebbe potuto evincere che nei casi di specie, l'esposizione dei dati avrebbe potuto essere effettuata in base al suddetto modello e non secondo le modalità previste dagli artt. 616 e segg. del r.d. n. 827/1924.

3. *“Violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento. Violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei principi emergenti sanciti dalla Corte di Giustizia. Violazione del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e degli artt. 616 e 621 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827”*. Secondo l'appellante, l'indirizzo giurisprudenziale favorevole alla redazione del conto giudiziale nei termini previsti dal citato regolamento di contabilità generale dello Stato del 1924 risalirebbe all'anno 2012, dunque sarebbe successivo alla presentazione dei conti in esame. Conseguentemente, quand'anche siffatta interpretazione avesse dovuto ritenersi applicabile agli agenti contabili non incaricati della riscossione coattiva, come nel caso di specie, l'imposizione di redigere - ora per allora - il conto giudiziale con i requisiti degli artt. 616 e 621 cit. e di valutare l'operato del contabile sulla base di un rendiconto così redatto, si tradurrebbe nella violazione dei principi di certezza del

diritto e di legittimo affidamento.

4. *“Violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 24 Cost. e dei principi emergenti”.*

L’illegittimità della disposizione istruttoria assunta dal primo giudice, volta all’acquisizione del conto di diritto, troverebbe conferma nel rilievo che, a distanza di sette/undici anni dalla presentazione dei conti giudiziali, sarebbe stata innegabilmente difficoltosa la ricostruzione di migliaia di sanzioni e la sorte di ognuna di esse, per cui l’unico sicuro effetto derivante da tale richiesta sarebbe stato quello di violare il diritto di difesa del contabile.

5. *“Difetto di giurisdizione. Violazione art. 1 D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174”.* L’impugnata sentenza ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti sul presupposto che, pur in caso di *“mancata riscossione di sanzioni”* le stesse, *“se notificate, avrebbero potuto essere riscosse”*, con conseguente *“maneggio di denaro pubblico”*.

Ritiene in proposito l’appellante che il richiamo alla sentenza n. 51/2019 della stessa Sezione, effettuato dal primo giudice a supporto di tale soluzione sarebbe erroneo, in quanto nel caso oggetto di quella pronuncia non si sarebbe posta in discussione la giurisdizione della Corte dei conti sull’operato della società relativamente alla rendicontazione ed al versamento delle sanzioni riscosse. Nel caso in esame, la giurisdizione avrebbe dovuto essere esclusa nella parte in cui l’addebito della *“mancata riscossione di sanzioni”* è stato mosso in ragione dell’asserita assenza della richiesta di pagamento delle stesse nei confronti dei contravventori stranieri. Secondo l’appellante, tale

tipo di contestazione avrebbe riguardato non la gestione del denaro riscosso dall'agente, ma il presunto inadempimento dell'obbligazione derivante dall'atto di convenzione di reperire le generalità e gli indirizzi di quanti avevano commesso le infrazioni, sicché la mancata richiesta di pagamento delle sanzioni oggetto dei verbali di contravvenzione non avrebbe potuto essere considerata un addebito contabile ma, al più, la mera violazione di un accordo negoziale, ovvero un inadempimento contrattuale, come tale, dunque, rientrante nella sfera di cognizione esclusiva del giudice ordinario.

6. *“Travisamento delle circostanze rilevanti in ordine alla notifica dei verbali”*. Le contestazioni di irregolarità sul codice *“non lavorabile”* per sanzioni non notificate e discaricate atterrebbero, secondo l'appellante, *“alla mancata produzione di tutta la documentazione giustificativa richiesta con la detta ordinanza e non pervenuta. Nella relazione del magistrato si parla, infatti, di addebito di sanzioni non riscosse per le quali non risulta effettuata alcuna notifica al debitore e delle quali non è stata trasmessa alcuna documentazione giustificativa ed i verbali non notificati e discaricati con il codice non lavorabile che ammontava a riscossioni non effettuate pari a € 191.051,30”*. Più precisamente, tale codice di discarico avrebbe riguardato i casi in cui le richieste di pagamento delle sanzioni accertate con i verbali non avrebbero potuto essere spedite per mancanza dei dati anagrafici degli intestatari stranieri, con la conseguenza che la società si sarebbe trovata nell'impossibilità oggettiva di richiedere pagamento, anche perché, alla luce della

convenzione di Strasburgo, siglata il 15 marzo 1978, per la disciplina dell'“*ottenimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa*”, le Autorità del Paese di residenza dei contravventori non erano tenute al reperimento dei destinatari dei verbali.

7. “*Violazione della convenzione del 2007*”. Il primo giudice, infine, avrebbe errato nel confermare il “*debito dell'agente contabile relativo all'aggio per un importo pari ad € 1.494,66, considerato che il medesimo agente ha applicato in alcuni casi l'aggio con riferimento alla data di affidamento della sanzione che ha poi riscosso anziché con riferimento alla data di riscossione della sanzione stessa.*” Sul punto, l'appellante ha riproposto in appello le stesse deduzioni difensive formulate nel primo grado di giudizio, ovvero che le sanzioni sono state rimosse dalla società in forza della convenzione del 2007, per cui il compenso spettante per tali prestazioni non avrebbe potuto che essere previsto e disciplinato da quella fonte contrattuale e non dalla convenzione successiva stipulata nel 2010.

Con memoria depositata il 4 novembre 2021 ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale per contestare i motivi d'appello, tanto con riferimento ai profili preliminari e in rito riguardanti l'eccezione di estinzione e il difetto di giurisdizione, quanto con riguardo al merito del giudizio, in relazione al quale ha dedotto la correttezza dell'istruttoria condotta dal Magistrato relatore e dell'impostazione seguita dal giudice di prime cure in ordine all'addebito statuito a carico del contabile.

La Procura generale ha, quindi, concluso per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.

In udienza le parti hanno esposto gli scritti in atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

### ***DIRITTO***

**I.** Preliminarmente, il Collegio deve farsi carico di esaminare la domanda di estinzione del giudizio.

Al riguardo, va in primo luogo osservato che i conti di cui trattasi sono stati “presentati” dall’agente contabile ben prima del 7 ottobre 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, per cui, a norma dell’art. 2, comma 3, delle disposizioni transitorie contenute nell’allegato 3, la disciplina *ratione temporis* applicabile al caso di specie non può essere quella introdotta dagli artt. 145 e segg. del codice di rito contabile, bensì quella recata dal r.d. 13 agosto 1038/1933, segnatamente dall’art. 27 come ribadito dall’art. 2 della legge n. 20/1994, a norma del quale “*Decorsi cinque anni dal deposito del conto ....(omissis).. senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto ...(omissis).. il giudizio sul conto si estingue ...*”.

Tanto premesso, considerato che i conti degli esercizi 2007, 2008, 2009 erano stati depositati “*in Sezione previa parifica il 18 giugno 2010*” (cfr. sentenza impugnata) e che quelli relativi agli anni 2010 e 2011 erano stati “*presentati*” al Comune di Pistoia “*nel rispetto dei termini*” – dunque entro 30 giorni dalla chiusura dei rispettivi esercizi secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 233, comma 1, e art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 per gli agenti contabili esterni, come nel caso in esame – quindi palesemente dopo la

suddetta data del giugno 2010, va da sé che il decorso del termine di estinzione non possa considerarsi compiuto alla luce delle interruzioni operate con la relazione n. 431/2015, depositata il 22 aprile 2015 per tutti i predetti esercizi, e con le relazioni ulteriori del 13 ottobre 2017 e del 9 ottobre 2018.

**II.** Non meno infondata è la questione di giurisdizione.

Come evidenziato in narrativa, l'appellante ne contesta il fondamento sul presupposto che i motivi di irregolarità formulati dal Magistrato relatore non avrebbero riguardato l'attività gestionale tipica dell'agente contabile siccome connessa alla gestione del pubblico denaro, ma si sarebbero incentrati sul presunto inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di servizio e conseguenti al mancato "*svolgimento delle prestazioni affidate*" per l'individuazione dei contravventori stranieri alle norme del codice della strada.

Orbene, ritiene il Collegio che se così stessero effettivamente le cose, l'eccezione dovrebbe ritenersi senz'altro fondata, giacché il *petitum* sostanziale della controversia avrebbe, appunto, riguardato il solo mancato rispetto di una disciplina contrattuale di diritto comune.

Così, però, non è.

Dalla relazione di irregolarità in atti n. 431/2015 si ha, infatti, modo di osservare che alla società appellante era stato sì attribuito il servizio di esternalizzazione delle infrazioni al codice della strada, nel cui ambito era ricompreso anche il reperimento delle generalità e degli indirizzi di residenza dei contravventori, ma in aggiunta le era stato affidato anche il servizio di riscossione delle sanzioni eventualmente pagate.

In proposito, il Magistrato relatore ha puntualizzato senza incontrare

contestazioni al riguardo né nel corso del giudizio di primo grado, né tampoco in appello, che con determinazione del dirigente del Comando di Polizia Municipale n. 464 del 11/02/2006 era stata disposta nei confronti di “Emo Nivi Credit Division” l’*“affidamento di incarico sperimentale in outsourcing per la gestione di sanzioni amministrative emesse nei confronti di cittadini stranieri residenti all’ estero”*; successivamente, era stata sottoscritta con la stessa Nivi s.p.a. la convezione (repertorio a.p. n. 6691 del 27/02/2007) per l’affidamento del servizio di notificazione all’estero e di riscossione delle sanzioni relative alle violazioni al codice della strada accertate nei confronti di veicoli con targa estera o di residenti all’estero per la durata di 3 anni, cui aveva fatto seguito una scrittura privata in data 06/08/2010 tra il Comune di Pistoia e l’A.T.I. Nivi Credit S.r.l. - Abaco s.p.a., per la gestione in outsourcing del servizio di notificazione all’estero e di riscossione delle sanzioni relative a violazioni al codice della strada accertate nei confronti di veicoli con targa estera o di cittadini residenti all’estero, nonché del servizio di recupero crediti stragiudiziale per la durata di un anno.

Da tutto ciò si deve dedurre che la posizione assunta dalla società appellante nei confronti del Comune affidatario non era esclusivamente identificabile in quella di soggetto preposto al solo servizio di *“esternalizzazione”* delle infrazioni, giacché le spettava anche il compito di incassarne gli introiti versati su base volontaria fino a tutto il 2009 ed altresì curarne la riscossione stragiudiziale in forza dell’ultima convenzione sottoscritta per gli esercizi 2010-2011.

In sintesi, quindi, non si può dubitare del fatto che la Nivi s.p.a. avesse assunto la qualità di agente contabile preposto al *“maneggio”* di denaro per conto di

una pubblica amministrazione locale, con tutto ciò che ne sarebbe conseguito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 93 e 233 T.u.e.l., anche in termini di responsabilità contabile per il caso di mancata o irregolare resa del conto concernente la propria gestione.

La controversia intentata a carico dell'agente contabile in ragione delle relazioni di irregolarità trovava, pertanto, riscontro in un *petitum* sostanziale indubbiamente tipizzato dalla giurisprudenza regolatrice della Corte di cassazione come esclusivamente attratto alla giurisdizione contabile (cfr. Sezioni unite n. 12367 del 09/10/2001; conforme n. 12192 del 02/07/2004; n. 8035 del 30/03/2018; n. 29464/2019, n. 14234/2020).

**III.** Deve ritenersi, conseguentemente, infondato anche il motivo di ricorso proposto avverso la redazione dei conti giudiziali con l'esposizione della parte in diritto, secondo la disciplina di cui agli artt. 616 e 621 del r.d. n. 827/1924, in luogo della loro presentazione attraverso il solo "mod. 21", previsto dal d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.

Il fatto che, come sopra evidenziato, alla società spettasse anche l'attività di riscossione, ancorché su base volontaria o stragiudiziale, all'evidenza esclude il fondamento del motivo in esame.

La sentenza impugnata deve ritenersi, quindi, scevra da censure nella parte in cui ha ritenuto necessaria la presentazione del conto con l'esposizione in diritto dei codici di discarico "*non lavorabile*" e "*decorrenza dei termini*".

**IV.** Passando al merito, due sono le poste passive che, come sopra evidenziato, il giudice di prime cure ha accertato a carico dell'appellante: la prima, pari nel totale ad euro 280.308,48, ridotta in via equitativa ad euro 118.009,87 (42% di euro 280.308,48), per partite registrate coi suddetti codici "*non lavorabile*"

e “*decorrenza termini*”; la seconda, pari ad euro 1.494,66, riguardante l’aggio dovuto al contabile per le riscossioni effettuate nel 2010.

L’appello è infondato sia per l’uno che per l’altro profilo di addebito.

**IV.1** Quanto al primo, occorre innanzi tutto evidenziare sulla scorta delle verifiche istruttorie compendiate nella relazioni d’irregolarità, che il punto nodale, anzi l’essenza, del rilievo mosso all’agente contabile comune e che accomuna entrambi i codici di scarico non poggia sulla mancata riscossione delle somme oggetto di altrettante infrazioni al codice della strada ma, è opportuno ribadirlo, sul mancato espletamento delle attività propedeutiche alla riscossione stessa che, in base alle convenzioni di affidamento del servizio del 2007 e del 2010, il contabile avrebbe dovuto assicurare in favore del Comune di Pistoia.

Tanto, infatti, vale sia per l’una che per l’altra delle due causali di scarico, in ordine alle quali, infatti, l’irregolarità prospettata è stata quella della mancata effettuazione delle notifiche dei verbali di accertamento ai contravventori e della, conseguente, mancata produzione di un’adeguata documentazione giustificativa.

Ciò, d’altra parte, si pone in logica coerenza col fatto che, come evidenziato dal Magistrato relatore, la società appellante non era stata incaricata della riscossione coattiva, ma di quella che si sarebbe resa possibile per lo più solo grazie ai versamenti volontariamente effettuati dai contravventori, posto che solo dal 2010 le era stata affidata anche la riscossione in forma stragiudiziale.

Conseguentemente, in linea con la sostanza del rilievo, lo stesso Magistrato relatore ha proposto, per logica deduzione, che l’addebito fosse calcolato sulla base delle sanzioni notificate e giunte a riscossione negli esercizi oggetto di

verifica rispetto al totale dei verbali affidati in lavorazione, ciò, appunto, al fine di determinare in via equitativa la percentuale media del *quantum* che sarebbe stato possibile riscuotere tenuto conto del fatto che l'avvenuta notifica non avrebbe di per sé automaticamente comportato anche la riscossione della relativa sanzione; sulla percentuale in tal modo ottenuta del 42,10% è stato, poi, calcolato l'addebito a carico dell'agente contabile.

Così delineati i termini del rilievo, è agevole comprendere come la fattispecie in esame non possa subire, in contrario avviso con quanto asserito dai difensori in udienza, alcun condizionamento dalla sentenza n. 198/2020 della Terza Sezione centrale d'appello.

In quel caso, infatti, a base della pronuncia era stato posta una sorta di automatismo ancorato sulla considerazione che in difetto di un obbligo di riscossione coattiva non avrebbe potuto configurarsi alcun tipo di addebito nei confronti del contabile.

Trattasi, però, di una impostazione che non può essere seguita per il caso di specie, atteso che se si seguisse la medesima linea di ragionamento si perverrebbe alla non condivisibile conseguenza di escludere dalla sfera di valutazione del giudice profili all'evidenza rilevanti per la pronuncia sul discarico, o meno, delle partite contabilizzate.

Detta in altri termini, non può non considerarsi, sulla base dei rilievi formulati in sede istruttoria, che in difetto di un'adeguata dimostrazione del regolare svolgimento di tutta l'attività preparatoria della riscossione, ovviamente comprensiva del procedimento di notificazione dei verbali, nessun pregio dirimente potrebbe assumere il fatto che la convenzione di servizio non avesse previsto a carico del contabile l'obbligo di riscuotere in forma coattiva, ciò per

l'evidente, quanto logica considerazione che la mancata notificazione avrebbe reso impossibile il versamento ancorché su base volontaria.

**IV.2** A questo punto si può osservare che per ciascuno dei verbali annotati col codice *“non lavorabile”*, il giudice di prime cure ha indicato, in maniera chiara e dettagliata (pagine 9-12 della sentenza appellata), la causa del mancato accoglimento del discarico, plausibilmente individuandola nel fatto che: a) i dati *“vengono forniti solo ad Amministrazione Pubblica e non ai privati”*, in quanto *“probabilmente si è utilizzato un canale errato per la richiesta”*; b) sono riferiti ad *“auto con targa italiana (auto a noleggio privo di giustificativo)”*; c) hanno riguardato *“sigle di auto non rintracciabili”*.

Nel delineato contesto, nessun rilievo può riconoscersi alla disciplina comunitaria e internazionale a tutela della sfera personale dei cittadini stranieri, dalla quale sarebbero derivate, secondo l'appellante, insormontabili difficoltà al reperimento dei dati occorrenti per la notificazione dei verbali.

In proposito, infatti, occorre osservare che per numerose infrazioni, tutte elencate nella sentenza impugnata (pag. 9), il primo giudice ha ritenuto giustificato il discarico sul presupposto trattarsi di verbali *“non notificati per mancata fornitura dei dati da parte dell'autorità straniera”*, dal che si può ragionevolmente dedurre quanto ai codici non ammessi al discarico, che ciò è dipeso dalla mancata dimostrazione di una diligente attività di ricerca dei dati e/o dell'impossibilità oggettiva di poterli reperire compreso il caso del rifiuto opposto dall'Autorità straniera al loro ottenimento.

Non merita, pertanto, condivisione la difesa opposta dall'appellante, col generico riferimento al fatto che lo *“scambio”* delle informazioni potesse riguardare solo *“otto violazioni alla circolazione stradale”*, in particolare

quelle più “gravi (*eccesso di velocità; mancato uso della cintura di sicurezza; mancato arresto a un semaforo rosso; guida in stato di ebbrezza; guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; mancato uso del casco protettivo; circolazione su una corsia vietata; uso indebito di telefono cellulare*), sicché ancora oggi non è consentito acquisire i dati del contravventore per le infrazioni più lievi e comuni, quali il divieto di sosta (*che rappresenta oltre il 90% delle infrazioni*) ed il transito in zona a traffico limitato” (cfr. pag. 25 atto d’appello).

**IV.3** Quanto ai verbali registrati col codice per “decorrenza termini”, il primo giudice, dopo avere dato conto, anche in questo caso, dell’esatto numero delle partite ammissibili al discarico perché giustificate ora col tardivo affidamento da parte dello stesso Comando di Polizia Municipale, ora con la tardiva comunicazione dei dati da parte dell’Autorità straniera (pag. 12 sentenza impugnata), o per mancanza di qualsiasi comunicazione al riguardo (pag. 15 della sentenza), ha poi dettagliatamente elencato, con l’indicazione delle cause d’addebito, tutti gli altri verbali non giustificabili, in quanto: a) non è stata dimostrata la tardività della comunicazione da parte dello Stato estero; b) non sono risultati notificati nonostante la tempestiva risposta da parte delle Autorità straniere; c) al pari di quanto osservato per numerosi verbali connotati dal codice “non lavorabile”, anche per un nutrito gruppo di infrazioni non notificate per “decorrenza termini”, la giustificazione che i dati non sarebbero stati forniti dagli uffici esteri è stata condivisibilmente ritenuta quantomeno poco credibile, posto che in numerosi altri casi le sanzioni erano state spontaneamente pagate, col che è parso ragionevole dedurre che se per questi ultimi vi era stata interlocuzione con gli uffici stranieri per l’acquisizione dei

dati occorrenti ai fini della notificazione, là dove ciò non è avvenuto è perché in mancanza di dimostrazione del diniego, verosimilmente non ci si è adoperati per la richiesta; d) ancora, anche per questa tipologia di scarico non sono state condivisibilmente accolte le cause di giustificazione consistenti nel fatto che la targa non era rintracciabile, oppure che si trattasse di dati riferiti ad autorità pubbliche o anche che si trattasse di targhe riguardanti automezzi a noleggio privi di giustificativo.

V. Infine, quanto al motivo di gravame concernente l'aggio di euro 1.494,66 calcolato sulle riscossioni effettuate nel 2010, il Collegio non può che condividere la decisione sull'addebito.

Non può, infatti, accogliersi la deduzione di parte appellante, secondo la quale si sarebbe dovuto ritenere applicabile la percentuale di calcolo del 35% pattuita nella convenzione del 27 febbraio 2007, nonostante si trattasse di riscossioni effettuate nel 2010 per le quali, invece, l'aggio era stato pattuito nella misura del 30% con la convenzione stipulata il 6 agosto 2010.

Ciò per la ragione che, a norma dell'art. 7 di quest'ultima convenzione, la percentuale ivi convenuta avrebbe dovuto essere applicata alle sanzioni "incassate", per cui appare evidente come ai fini della corretta individuazione della percentuale d'aggio si sarebbe dovuto fare riferimento non al criterio della competenza finanziaria, ossia al momento in cui la sanzione è stata accertata dal pubblico ufficiale e affidata al concessionario per la riscossione, ma al criterio della cassa, ovvero al momento in cui, come correttamente evidenziato nella relazione di irregolarità, all'atto della riscossione, con conseguente quantificazione dell'aggio nella misura del 30% per tutte le somme rendicontate a partire dall'agosto 2010.

**VI.** Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, l'appello deve essere

SENT. 62/2022

respinto, con spese a carico del soccombente, ex art. 31, comma 1, c.g.c., nei termini di seguito statuiti.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante alle spese del grado, che sino alla pubblicazione della presente sentenza liquida in € 128,00 (CENTOVENTOTTO/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021.

**L'Estensore**

**Il Presidente**

**Domenico Guzzi**

**Rita Loreto**

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 01 MARZO 2022

p. il Dirigente

Il Funzionario Amministrativo  
Dott.ssa Alessandra Carcani  
f.to digitalmente